

11  
Delib. C.P. n. 21/87

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO QUINDICINALE

AMBULANTE NON GIROVAGO

ART.1

SVOLGIMENTO DEL MERCATO QUINDICINALE AMBULANTE NON

GIROVAGO

Il mercato quindicinale ambulante non girovago ha svolgimento nel giorno della settimana stabilito dal Sindaco con propria ordinanza.

Esso si terrà nell'apposita area a ciò predisposta in località idonea del territorio comunale.

Nel giorno e nelle ore fissate per lo svolgimento del mercato è vietato lo svolgimento di ogni forma di commercio ambulante nel raggio di 50 metri dal mercato.

ART.2

REQUISITI DI AMMISSIONE AL MERCATO DEI RIVENDITORI

E CONCESSIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA

Possono ottenere la concessione di un posteggio di vendita all'interno del mercato coloro che sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante nella provincia di Messina e provincie limitrofe, giusto art.6 del D.A. 9/6/1986, nonché i coltivatori diretti, gli altri soggetti di cui alla legge n.59/963 e di cui all'art. 10 della legge 398/76 e gli artigiani limitatamente ai prodotti di propria fabbricazione.

Chi intende ottenere la concessione del posteggio deve presentare domanda al Sindaco, compilata su apposito modulo predisposto dal Comune, contenente tutte le informazioni occorrenti per l'istruttoria della domanda, nonché il periodo per cui si chiede l'autorizzazione.

ART.3

SUDDIVISIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA

Nell'ambito del mercato sono delimitati singoli posteggi di vendita con superficie che abbia un fronte non superiore a m.8,00 e profondità non superiore a ml.5,00, intervallata tra loro da brevi spazi di ml.0,50.- I posteggi sono ripartiti in almeno tre sezioni con la seguente destinazione:

Abbigliamento, alimentari, terraglie, ferramenta, piante, fiori ed altro.

All'interno delle dette sezioni devono trovare sistemazione gli automarkets ai sensi e per gli effetti dell'8° comma art.10 del D.A. 9 giugno 1986.

I posteggi destinati ai venditori di prodotti ortofrutticoli dovranno avere un fronte non superiore a ml.4,00 ed una profondità non superiore a ml. 5, 00.-

Appositi spazi, dotati di posteggi in numero non superiore al 10% del totale dell'area adibita a mercato sono riservati ai coltivatori della propria terra che vendano unicamente prodotti alimentari di propria produzione, agli altri soggetti di cui all'art.10 della legge 398/76, nonchè agli artigiani limitatamente ai prodotti di propria fabbricazione.

Nell'ambito del mercato sono vietate la pubblicità ed il richiamo per mezzo di impianti sonori di qualsiasi tipo.

ART.4

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Le domande di cui al precedente art.2, se accolte, danno luogo al rilascio di apposita autorizzazione ad accedere al mercato e ad usare il posteggio che nella stessa viene indicato.

L'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione è effettuata in base a graduatoria formata dalla Commissione Comunale per il Commercio Ambulante sulla scorta dei seguenti criteri:

- 1) Residenti nel Comune;
- 2) Anzianità di frequenza nel mercato;
- 3) Residenti nei Comuni vicini;
- 4) Residenti nelle Provincie;
- 5) Residenti nelle Provincie limitrofe.

I posteggi resisi vacanti o quelli che risulteranno dallo ampliamento di esso mercato saranno assegnati in base a graduatoria permanente formata dalla Commissione Comunale per il Commercio Ambulante sulla scorta e nell'ordine dei seguenti criteri:

- 1) Ai residenti nel Comune;
- 2) Ad aspiranti che abbiano maggiore anzianità di frequenza abituale nel mercato;
- 3) Ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente;
- 4) Ad aspiranti che trattino la medesima gamma merceologica del precedente occupante;
- 5) Ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati la settimana.

Per gli aspiranti di cui ai punti 2-3-4-5, in caso di parità procederà colui che risiede nel Comune e poi chi risiede nella provincia; in caso di ulteriore parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande.

In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.

Le regole di cui sopra si applicheranno pure per i coltivatori diretti, per i manuali coltivatori della propria terra, per gli artigiani e per gli altri soggetti di cui all'art.10 della legge 398/76.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno segnati sull'autorizzazione a cura del Sindaco concedente.

La concessione avrà validità annuale e sarà rinnovata tacitamente.

L'autorizzazione e la certificazione igienico-sanitaria rilasciate dall'Ufficiale Sanitario Comunale e dal Veterinario Comunale del Comune di residenza hanno validità per tutto l'ambito del territorio delle province per cui è valida l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante.

ART.5

COMMISSIONE DI MERCATO

Nell'ambito del mercato opera una Commissione di mercato formata da un Rappresentante del Comune che coordina e da 5 operatori scelti, 3 dagli esercenti concessionari dei posteggi, nell'ambito dei singoli settori (alimentari, non alimentari, coltivatori diretti) e 2 dal Sindaco o dalla Giunta.

Alla Commissione di mercato, che sarà rinnovata ogni due anni, spettano compiti di vigilanza e di proposta per il buon funzionamento del mercato e dei servizi, nonché i compiti previsti dai successivi articoli.

In relazione alla natura prevalentemente operativa della Commissione, la stessa svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti.

Le relative decisioni dovranno risultare dai verbali redatti di volta in volta dal rappresentante del Comune.

ART.6

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento, rilasciato dal Comune che ha rilasciato la concessione, contenente i dati identificativi del Concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante con la specificazione delle tabelle merceologiche, nonché il numero distinto del posteggio e la ricevuta del ver-

avvenuto pagamento al Comune per l'area di posteggio occupato.

ART.7

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione del posteggio sarà revocata, sentita la Commissione Comunale per l'esercizio del commercio ambulante, su informativa della Commissione di Mercato, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei seguenti casi:

- A) Per assenze ingiustificate dal mercato per tre mercati consecutivi o per sei assenze ingiustificate, anche saltuarie, nell'arco di sei mesi;
- B) Per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- C) Per recidiva, nonostante diffida scritta rivolta su proposta della Commissione di Mercato, in gravi infrazioni alle leggi ed ai regolamenti applicabili al mercato, nonchè alle disposizioni del presente regolamento.

ART.8

CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

In caso di assenza determinata da malattia o da altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente al Sindaco, e comunque non oltre il secondo giorno di assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Il Sindaco dispone la conservazione del posteggio per non più di quattro mercati consecutivi, comprese le assenze continuative anteriori alla richiesta.

Possono essere consentiti maggiori periodi di assenza continuativa, sentita la Commissione Comunale per il commercio ambulante, solo in caso di gravi e comprovati motivi personali e per malattia certificata dall'U.S.L. di residenza del concessionario.

Il posteggio è inoltre conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (servizio militare

obbligatorio, gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive e motivi sindacali).

ART.9

TASSA DI POSTEGGIO E TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO

PAGAMENTO

Il diritto dovuto per la concessione di un posteggio all'interno del mercato viene stabilito in £.400 per ciascun metro quadrato e per ciascun giorno di mercato.

La misura del diritto è ridotta del 50% per i posteggi riservati ai coltivatori diretti o manuali coltivatori della propria terra, limitatamente ai posteggi aventi una superficie non superiore a mq.10.-

Il diritto dovuto al Comune per la fruizione del posteggio all'interno del mercato dovrà essere versato presso il Servizio Comunale competente, entro i primi cinque giorni dall'inizio di ogni quadrimestre.

Comunque, sarà tollerata una proroga di gg.15 per il pagamento del sopraddetto diritto per non più di due volte nell'arco di un anno.

Il pagamento del diritto effettuato in difformità a quanto disposto nel presente articolo costituirà motivo di revoca della concessione, giusto art.7 del presente regolamento.

La tassa di posteggio, fissata dal Decreto Regionale, che si aggiunge alla tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune nel mercato, comprese pulizia ed illuminazione, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.

ART.10

SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO

Lo spostamento della giornata di mercato è deciso su conforme parere della Commissione Comunale per il commercio ambulante, sen-

tite le organizzazioni sindacali interessate, mediante provvedimento che modifica l'atto costitutivo del mercato stesso ed il calendario di cui all'articolo seguente.

Di tale provvedimento sarà data pubblicità mediante appositi avvisi affissi all'interno del mercato due settimane precedenti lo spostamento.

ART.11

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

L'attività di vendita all'interno del mercato ambulante nel giorno fissato dal Sindaco dovrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (non è consentito, comunque, entrare nel mercato dopo le ore 8,00)

I posteggi non occupati entro le ore 7,30 saranno sorteggiati, da parte della Commissione di Mercato, tra gli aspiranti presenti, iscritti nella graduatoria permanente di cui all'art.4 del presente regolamento, limitatamente a quella sola giornata di mercato.

Gli ambulanti che operano nel settore ortofrutticolo o in quello ittico potranno ritardare di un'ora l'inizio della attività.

ART.12

SUBINGRESSO

Il trasferimento dell'autorizzazione è consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà (regolamento di esecuzione della legge 19/5/76, n.398 - D.M. 15/1/77). *Paragrafo 2 112/31/81 208/P*

Il trasferimento dell'autorizzazione non comporta anche lo automatico passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

Il trasferimento dell'autorizzazione con il passaggio della concessione del posteggio per causa di morte, è consentito a favore dei soggetti di cui all'art.4, 2° comma, della legge n.398/76, sussistendo i requisiti richiesti dalla legge.

Nei casi di trasferimento dell'autorizzazione per cessione di azienda in proprietà, per atto tra vivi, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'art.4, 2° comma, della legge, sussistendo sempre le condizioni richieste dalla Legge, il cedente non può ottenere dal Comune per il quale l'autorizzazione trasferita è valida un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività commerciale. La durata di tale limitazione non può superare il periodo di cui allo art.2557 c.c. (anni 5).

#### ART.13

#### SANZIONI

In materia di sanzioni per le violazioni alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni comunali nel settore del commercio ambulante, si applicano le disposizioni di cui all'art.11 della legge 19/5/1976 n.398 e dell'art.20 del Regolamento di esecuzione di cui al D.M. 15 gennaio 1977 e successive modifiche ed integrazioni

#### ART.14

#### GIORNATA DI MERCATO

Il mercato quindicinale ambulante non girovago si terrà di mercoledì e nelle ore stabilite dall'art.11 del presente regolamento.

Eventuali spostamenti saranno disciplinati secondo quanto stabilito dall'art.10 stesso regolamento.

#### ART.15

#### IL SINDACO

con propria ordinanza, disporrà l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento nonché nelle leggi e nei regolamenti dello Stato e della Regione applicabili e da osservare nello svolgimento delle attività commerciali ambulanti.



ART.16

TRASFERIMENTO MERCATO

Il trasferimento del mercato viene deciso dal Consiglio Comunale, sentite la Commissione Comunale per il commercio ambulante e le Organizzazioni Sindacali.

L'assegnazione dei posteggi nel nuovo mercato sarà fatta secondo i criteri di cui all'art.4 del presente Regolamento.

ART.17

COINCIDENZA DEL GIORNO DI MERCATO CON FESTIVITA'

IMPORTANTI

Nel caso in cui il giorno di mercato dovesse coincidere con festività importanti, lo stesso si svolgerà il mercoledì successivo.